



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30 DICEMBRE 2013 N. 487

OGGETTO: Approvazione relazione di conformità ai sensi del comma 20, art. 34 D.L. 179/2012 relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'anno duemilatredici, addì trenta, del mese di Dicembre, alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
BALOCCO Sig. Francesco	SINDACO	X	
PAGLIALONGA Dr. Vincenzo	Vice Sindaco		X
BERGIA Sig. Maurizio	Assessore	X	
BRUNO Sig. Gian Giorgio	Assessore	X	
CORTESE Dr. Paolo	Assessore		X
MIGNACCA P.E. Michele	Assessore		X
OLIVERO Dr. Bruno	Assessore	X	
VALLAURI Dr. Antonio	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra FENOGLIO Dr. Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

TP / fr

N. 487 30/12/2013 Approvazione relazione di conformità ai sensi del comma 20, art. 34 D.L. 179/2012 relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 34, comma 20, del D. L. 18/10/2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla G.U. 245/2012, che prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuata sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Dato atto che:

- in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta norma, è stata effettuata una ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e non;
- sulla base della rilevazione effettuata è stata elaborata una relazione, in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, nella quale viene illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni degli affidamenti dei servizi;

Ritenuto che dall'esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma degli affidamenti prescelti e per l'economicità della gestione dei servizi in questione;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Di approvare l'allegata relazione di conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella Legge 221/2012 che forma parte integrante e sostanziale della presente.
3. Di pubblicare sul sito ufficiale del Comune la relazione allegata.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con legge n. 221/2012.

Quadro generale e definizione di servizio pubblico locale

La disciplina dei servizi pubblici locali è divenuta, di recente, materia d'attualità a seguito di provvedimenti normativi che hanno coinvolto le istituzioni, in ambito nazionale e sovranazionale; ne sono seguiti un ampio dibattito dottrinario e diversi pronunciamenti giurisprudenziali.

Sul tema è d'obbligo sottolineare, preliminarmente, come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica: è stata oggetto nel corso degli ultimi anni, di diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

Risultano indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ad integrazione del quadro sopra esposto occorre però soffermarsi sull'espressione "servizi pubblici di interesse generale" la quale, non presente nel Trattato Funzionamento Unione Europea (TFUE) del 2008 e derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale", è invece contenuta in detto Trattato.

La prima è un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (così il Libro verde sui servizi di interesse generale, Commissione europea COM/2003/270).

Pertanto per servizi pubblici di interesse generale devono intendersi quelle attività che, per loro caratteristiche oggettive, riguardano un interesse diffuso nella collettività alla continuità di tali prestazioni, alla loro effettività e alla loro qualità minima.

Nella categoria dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) vi rientrano i servizi pubblici locali (così anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27.11.2012). Sul punto si osserva che l'articolo 1 della Direttiva 2006/123/CE e l'articolo 14 TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in conformità al diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati in coerenza alle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di tale rilevanza.

I servizi pubblici locali si suddividono in servizi senza rilevanza economica e servizi a rilevanza economica. Circa il dibattuto tema della rilevanza economica dei servizi pubblici rivolti all'utenza deve farsi riferimento ormai al potere autonomistico degli enti locali nell'organizzazione degli stessi e dei fattori che in concreto possono condizionarne la portata, fatte salve specifiche discipline di settore. E' in tal senso quanto riportato in una recente decisione del TAR Lombardia - Sezione Brescia - che con la sentenza dell'11/06/2013 n. 558 compie un'utile operazione ricognitoria ricordando che il Consiglio di Stato (Sezione VI n. 762 dell'11/02/2013) ha affermato che "*Stante abrogazione referendaria dell'art. 23 -bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house*", e che il TAR Campania (sez. I n. 1925 dell'11/04/2013), nel far proprio tale indirizzo ha sostenuto che "*...la scelta dell'Ente locale sulle modalità di organizzazione dei*

Servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *individuazione del modello più efficiente e d economico;*
- *adeguata istruttoria e motivazione”.*

Nella citata sentenza il TAR Brescia ha inoltre precisato che, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore, con il D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 (art. 34 comma 20), ha scelto di non indicare *“un modello preferibile – ossia non predilige né l’in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante”.*

Ne deriva conseguentemente come si profili una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta delle tipologie organizzative. L’ordinamento non propone infatti una specifica tipologia organizzativa demandando agli enti l’individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all’organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all’interesse della collettività.

Ai sensi del D.L. 179/2012 nel rispetto dei criteri previsti all’art. 34, comma 20, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata dunque sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all’imprescindibile interesse dell’utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti. Il nuovo assetto risulta inoltre ampiamente coerente con quanto, ancora oggi, confermato dall’art. 112 del TUEL il quale espressamente prevede che: *“Gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.*

Considerato dunque che l’ordinamento, con il D.L. 179/2012, non aderisce a priori ad un’opzione organizzativa delineando piuttosto un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, e che i servizi pubblici locali comprendono anche quelli resi agli utenti in modo meramente erogativo, che per loro natura non richiedono una organizzazione di impresa in senso tecnico ed obiettivo (così Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012), ne consegue che, per la classificazione tra SPL a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto pratiche ed eminentemente di fattibilità finanziaria: *“... per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l’assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l’ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare a seconda della scelta dell’ente pubblico con o senza copertura dei costi)”.*

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva già ritenuto in precedenza che è l’Ente a “qualificare” il servizio affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell’Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: *“La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”.*

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente laddove la tariffa richiedibile all’utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d’impresa che non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi

che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

I recenti interventi legislativi

Il primo recente intervento normativo è costituito dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali (SPL). Con detta normativa viene affermata la finalità di favorire maggiormente la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Il principio della gara, è stato posto in tal senso, come regola generale degli affidamenti di servizi; è stata stabilita una normativa in deroga per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". E' stata inoltre normata una delegificazione del settore.

La riforma del 2008 ha dunque inciso sulla normativa contenuta nel testo unico degli enti locali all'articolo 113. La materia dei servizi pubblici locali è stata poi oggetto di successive modifiche dall'articolo 15 del D.L. 135/2009, convertito con L. 166/2009, per essere completata dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010. Per colmare il conseguente vuoto normativo derivante dalle consultazioni referendarie del giugno 2011 che aveva abrogato la disciplina in materia di servizi pubblici locali, è intervenuto il D.L. 138/2011. L'articolo 4 di tale decreto ha ridefinito la disciplina generale dei servizi pubblici locali riprendendo quella del 2008, con le sue successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente la legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) e il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sono intervenuti in materia di servizi pubblici locali favorendo economie di scala e l'efficienza dei servizi stessi. Il "Decreto Liberalizzazioni", con la finalità di limitare al massimo il ricorso delle gestioni dirette incentivando la concorrenza nei diversi settori hanno modificato in tal senso gli artt. 3 e 4 del D.L. 138/2011.

Il Decreto Legge Crescita del Paese (D.L. 83/2012), con l'art. 53, modificativo dei citati articoli 3 bis e 4 ha disegnato nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali: clausola di generale applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili; esclusione dall'ambito di applicazione, oltre al servizio idrico integrato anche dei servizi disciplinati dalle normative di settore (distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, trasporto ferroviario regionale e farmacie comunali).

Su tale disciplina è poi intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate con l'art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare con il referendum del giugno 2011. La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l'art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti sopra richiamate:

- art. 9, comma 2, della legge 183/2011;
- art. 25 del decreto legge 1/2012;
- art. 53 del decreto legge 83/2012.

La sentenza della Corte Costituzionale ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privi di una disciplina nazionale di carattere generale ma non per questo in una situazione di vuoto normativo. Infatti:

1. in materia trova applicazione quanto normato in sede comunitaria sia nel TFEU (la gestione diretta del servizio pubblico locale è ammessa se lo stato membro ritiene che l'applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto o in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico, restando riservato all'ordinamento comunitario il sindacato sull'eventuale "errore manifesto" alla base della decisione dello stato); sia nella giurisprudenza comunitaria (le regole sulla concorrenza non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene);

2. non è incluso nel perimetro dell'illegittimità l'*art. 3 bis*, introdotto dall'*art. 25* del D.L. 1/12.

3. i settori dei servizi cosiddetti "esclusi" sopra ricordati restano disciplinati dalle specifiche normative in materia.

Sulla materia dei servizi pubblici locali è poi, da ultimo, intervenuto dal D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni, che all'*art. 34*, commi 20-25, ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell'ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta, deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e devono inoltre risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso sono previsti obblighi di conformazione e scadenze; sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

E' stato inoltre novellato l'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza.

Il D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 è intervenuto nella materia dei servizi pubblici locali prevedendo all'articolo 3 che *"i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime"*.

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 del citato articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, che, come sin qui esposto, ha apportato modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'articolo 106 del TFUE, il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;

- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta “a doppio oggetto”);
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario.

Ciò premesso

Con la presente relazione, ai sensi del comma 20 dell’articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221 del 17.12.2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ovvero:

- verifica delle indicazioni delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il successivo comma 21, affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro tale data, la relazione prevista al precedente comma 20; qualora non sia prevista una data di scadenza per gli affidamenti, gli enti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma 21 determinano la cessazione dell’affidamento alla data del 31.12.2013.

In coerenza con quanto normato dall’articolo 34, commi 20 e seguenti, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall’Amministrazione comunale al fine di dare attuazione, se del caso, a quanto previsto dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 34.

Quadro complessivo dei servizi erogati dal Comune di Fossano con schema di classificazione suddiviso per servizi pubblici locali, senza rilevanza economica e a rilevanza economica.

Servizio	Classificazione	Note
Servizio gestione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Servizio in economia (amministrazione diretta e cottimo fiduciario), ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Servizio reso dagli Enti Locali a favore della collettività per assolvere a finalità sociali - Consiglio di Stato Sez. V del 25/11/2010 n. 8231/8232).
Servizio illuminazione votiva	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	D.P.R. del 10/09/1990 n. 285 D.M. 16/05/2006. Attualmente il servizio è gestito dalla ditta Viarengo Srl di Asti. Contratto scaduto. In corso iter per prosecuzione servizio
Servizio gestione aree di sosta a pagamento (zona blu)	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Amministrazione diretta Gestione in parte in economia ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 per interventi di manutenzione ordinaria parcometri. Conforme

<p>Servizio gestione impianti sportivi comunali</p>	<p>Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica</p>	<p>Le attività assolvono a fini istituzionali comunali con valenza sociale. Affidamenti ad associazioni sportive dilettantistiche o associazioni di promozione sportiva e sociale, prevedendo la prioritaria fruibilità gratuita per le scuole cittadine di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, utilizzo gratuito per attività dell'Amministrazione comunale e altresì la garanzia d'accesso ai servizi delle fasce deboli. Tali elementi non consentono di garantire il connotato della redditività, anche potenziale, stante i costi elevati per la loro gestione.</p>
<p>Servizi sociali, educativi e integrativi della prima infanzia (asilo nido, micronido, baby parking e Sezione Primavera)</p>	<p>Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica</p>	<p>Affidamento ad Azienda Speciale ai sensi art. 114 D. Lgs. 267/00 Contratto di servizio Scadenza: 31/12/2016 Servizio a domanda individuale</p>
<p>Servizi comunali di supporto scolastico (refezione scolastica, trasporto, doposcuola, centri estivi educativi) con finalità sociale ed educativa</p>	<p>Servizi pubblico locale privo di rilevanza economica</p>	<p>Servizi gestiti con finalità assistenziale ed educativa a sostegno della famiglia, con differenziazione della retta di accesso ai servizi sulla base dell'Isee. Gestiti in parte in amministrazione diretta ed in parte con procedura pubblica.</p> <p>1) Refezione scolastica: procedura ad evidenza pubblica per acquisto derrate alimentari Scadenza: 30/08/2014 Presenza e pubblicazione di Carta dei Servizi. Servizi a domanda individuale.</p> <p>2) Trasporto scolastico: in parte gestito direttamente, in parte appalto provinciale. Affidamento con gara ad evidenza pubblica del servizio di trasporto ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 07/07/2016 Presenza e pubblicazione di Carta dei Servizi. Gestione conforme.</p> <p>3) Doposcuola: affidamento con procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. L'appalto rientra tra quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE - e come tale non è soggetto alla stretta osservanza del suddetto codice, se non per alcuni aspetti procedurali quali gli artt. 65, 68 225 e per il rispetto dei principi previsti all'art. 27) L.R. n. 28/2007. Scadenza: 30.06.2014 Servizio a domanda individuale.</p> <p>4) Assistenza disabili: affidamento con procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. L'appalto rientra tra quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - Codice</p>

		<p>dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE - e come tale non è soggetto alla stretta osservanza del suddetto codice, se non per alcuni aspetti procedurali quali gli artt. 65, 68 225 e per il rispetto dei principi previsti all'art. 27) L.R. n. 28/2007. Scadenza: 30.06.2014 Servizio a domanda individuale</p> <p>5) Centri estivi: affidamento con procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. L'appalto rientra tra quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE - e come tale non è soggetto alla stretta osservanza del suddetto codice, se non per alcuni aspetti procedurali quali gli artt. 65, 68 225 e per il rispetto dei principi previsti all'art. 27) L.R. n. 28/2007. Scadenza: 30.06.2014 Servizio a domanda individuale</p>
Servizio gestione centro incontro comunale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Centro diurno di aggregazione per anziani con finalità ricreative e sociali gestito in amministrazione diretta.
Servizio gestione spazi culturali (biblioteca, archivi)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Biblioteca: Amministrazione diretta Archivi: Amministrazione diretta
Servizio gestione teatro, eventi culturali e di pubblico spettacolo	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Affidamento a soggetto gestore ai sensi D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Slow Cinema Scadenza: 13/08/2020
Servizio gestione canile intercomunale	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Gestione dell'appalto: Unione del Fossanese Appalto di servizi con procedura ad evidenza pubblica ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. esperimento da Unione del Fossanese Scaduto il 31.12.2013 attualmente in fase di rinnovo
Servizio trasporto pubblico locale	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Affidamento con gara ad evidenza pubblica del servizio di trasporto ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Scadenza: 07/07/2016 Presenza e pubblicazione Carta dei servizi. Gestione conforme

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - discipline settoriali – gestiti da autorità d'ambito ottimale (ATO).

Servizio	Riferimento normativo
Servizio gestione rifiuti solidi urbani	D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - L.R. 7/2012 Gestione affidata a soggetto gestore Consorzio SEA (CSEA) nell'ambito dell'ATO cuneese Contratto di servizio con gara ad evidenza pubblica esperita dal consorzio CSEA. Inizio: 01/04/2010 Scadenza: 31.03.2017
Servizio idrico	Contratto Rep. 6017 del 09/06/2004. Durata: 20 anni

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica erogati dal Comune esclusi ex art. 34 dalla rilevazione.

Servizio	Riferimento normativo
Servizio distribuzione gas naturale	D. Lgs. 164/2000 - D. Lgs. 93/2011 - D.L. 159/2007 convertito in L. 222/2007 ATEM CN1 (Decreto Ministero Sviluppo Economico 19/01/2011 - Decreto Ministero Sviluppo Economico 18/10/2011) Soggetto gestore: Italgas Contratto Rep. n. 3814 del 04.03.1993 avente scadenza naturale il 31.12.2032. Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 164 del 23.05.2000 di attuazione della Direttiva gas 98/30/CE ha disciplinato l'intero settore del gas prevedendo la liberalizzazione delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere. Considerato che in base al D. Lgs 164/2000 e ss.mm.ii., il nuovo termine della concessione sarebbe divenuto il 31/12/2009. Con contratto 4/11/2009 tra il Comune di Fossano e la Soc. ITALGAS fu fatto un atto aggiuntivo e modificativo della convenzione in essere fra le parti, inerente il servizio di distribuzione del gas con proroga della concessione fino al 31/12/2012, Procedimento di gara nell'ambito CN1 in corso, con comune di Saluzzo capofila.

Quadro complessivo dei servizi pubblici a rilevanza economica erogati dal Comune di Fossano oggetto di verifica ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012

Servizio	Forma di gestione prescelta e contenuto degli obblighi del servizio pubblico
Servizio gestione aree di sosta a pagamento (zona blu)	Esercizio diretto senza custodia Atti amministrativi di riferimento: - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 12/06/2000 "Indirizzi generali per la redazione del Piano di regolazione delle soste nel centro storico; - Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 13/12/2000 e n. 102 del 03/05/2001 di approvazione del Piano di regolazione delle soste del Centro Storico; - Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 03/05/2001 di approvazione del Disciplinare di affidamento inerente la "Concessione relativa alla gestione di parte dei parcheggi pubblici nel Centro Storico", contenente i criteri per l'aggiudicazione; - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 240 del 13/09/2007 e n. 87 del 03/04/2008 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/09/2008 con le quali il Comune assume direttamente la gestione dei parcheggi a pagamento in

	<p>superficie del Centro Storico a decorrere dal 27 settembre 2007. Gestione del servizio in capo al Dipartimento Affari Generali- Servizio Polizia Amministrativa/Appalti/Contratti/Commercio Risorse umane n. 2 ausiliari del traffico Raccolta incassi effettuata in economia diretta Vendita abbonamenti destinati ai residenti nel centro storico effettuata direttamente dal Servizio Polizia Amministrativa/Appalti/Contratti/Commercio. Realizzazione segnaletica orizzontale realizzata in economia diretta. Manutenzione ordinaria parcometri eseguita in economia diretta. Manutenzione straordinaria/pezzi di ricambio a ditta individuata di volta in volta. Modalità di pagamento: parcometri funzionanti a moneta, in rapporto di uno ogni 21 posteggi e sistema di pagamento Neospark. Tariffe: Via Roma ½ ora o inferiore € 0,35 1 ora € 1,00 2 ore € 2,20 Ore successive € 1,65/ora Altre zone ½ ora o inferiore € 0,35 1 ora € 0,90 2 ore € 2,00 Ore successive € 1,65/ora Abbonamenti residenti € 85/anno €50 semestre € 10/mese Sosta a pagamento in vigore dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 20 domenica e festivi esclusi. L'organizzazione del servizio assicura in ogni ambito e fase la necessaria efficienza ed economicità dello stesso. L'organizzazione presenta Vantaggi economici ed il completo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, anche attraverso le compensazioni economiche sopra descritte.</p>
Illuminazione votiva	<p>Servizio in concessione Ditta Viarengo Srl di Asti Atti amministrativi di riferimento - Deliberazione Consiglio Comunale 26/06/1991 n. 71 - Contratto del 10/06/1992 Rep. 3689 Tariffe aggiornate con Determinazione Dirigente LL.PP. n. 356 del 06/11/2001: Abbonamento: € 11,80 Ossari: € 6,50 Loculi: € 9,80 Tombe di famiglia e cripte: € 16,20 Riattivazione-rimozione: € 5,20 Affidamento e gestione conforme alla normativa</p>
Servizio trasporto pubblico locale	<p>Affidamento con appalto a seguito di gara ad evidenza pubblica esperita da soggetto terzo (Provincia di Cuneo) ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Soggetto gestore: Comune di Fossano Riferimenti normativi: D. Lgs. 422/1997 L.R. n. 1/2000 e s.m.i. D.P.R. 07/09/2010 n. 168 Scadenza 07/07/2016 Presenza e pubblicazione di Carta dei servizi. Tariffe: Biglietti ordinari e abbonamenti Sono previste agevolazioni tariffarie per gli under 18, over 70 e studenti universitari. Sono garantiti gli obblighi minimi del servizio pubblico. Scadenza: 07/07/2016 Affidamenti e gestioni conformi alla normativa</p>

Conclusioni

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con la legge 221/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati risultano:

1. conformi ai requisiti della normativa europea in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali;
2. economiche ed efficaci le relative gestioni, sia nel caso di amministrazione diretta sia nel caso di affidamento con procedura ad evidenza pubblica, ciò anche in considerazione delle compensazioni economiche previste per gli specifici servizi.

Per le gestioni in amministrazione diretta (sosta a pagamento, parte dei servizi educativi e parte dell'illuminazione pubblica e parte sosta a pagamento), rilevati nella tabella sopra riportata non è necessario, ai sensi dell'art 34 sopra citato provvedere ad adeguamenti o a determinazioni di scadenziari.

Fossano, 30 DIC, 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
- FENOGLIO Dott. Laura -





Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Francesco BALOCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal
20 GIU. 2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dal _____ per la seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

DIVENUTA ESECUTIVA

in data _____

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (10 gg.)

IL SEGRETARIO GENERALE

in data _____

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fossano, li _____

20 GIU. 2014



Il Funzionario Addetto

Roué